

Palazzo Capris, 24 febbraio 2025

Scritture contabili e fattispecie penali

Avv. Andrea De Carlo

adc
ANDREA
DE CARLO
STUDIO
LEGALE

Bancarotta fraudolenta documentale: generica e specifica

L'art. 216, co.1, nr. 2 l.fall. (art. 322 co.1. n. 2 C.C.I) prevede
due fattispecie alternative:

1

Bancarotta fraudolenta documentale specifica: sottrazione o distruzione o falsificazione, in tutto o in parte, dei libri e delle altre scritture contabili (anche **durante** la procedura fallimentare 216 c.2):

- **dolo specifico**, per ottenere un ingiusto profitto o arrecare danno ai creditori.

2

Bancarotta fraudolenta generica: tenuta dei libri e delle altre scritture contabili in modo da **non rendere possibile** la ricostruzione del movimento degli affari o del patrimonio della fallita

- **dolo generico**, quando i documenti contabili vengono tenuti irregolarmente, con piena volontà e consapevolezza di rendere **"impossibile"** ricostruire il reale movimento di affari dell'impresa.

La bancarotta documentale

Le modalità di tenuta dei libri contabili possono essere ricondotte:

all'art. 216 comma primo n. 2 l.fall. (art. 322 C.C.I. - Dlgs. n. 14/2019)

all'art. 217 comma 2 l.fall. (art. 323 C.C.I. - Dlgs. n. 14/2019)

Oggetto materiale:

nella **bancarotta fraudolenta documentale** tutta la documentazione necessaria alla ricostruzione del movimento di affari dell'impresa ;

nella **bancarotta semplice documentale** riguarda solo le scritture contabili **obbligatorie**

Condotta:

nella **bancarotta fraudolenta** consiste nella tenuta in guisa da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio aziendale ovvero nella falsificazione, distruzione, sottrazione o anche **omessa tenuta col fine di...** ;

nella **bancarotta semplice** consiste nella **mera omissione o tenuta irregolare** delle scritture contabili, indipendentemente dalla possibilità o meno di ricostruire il volume di affari

Elemento soggettivo:

la **bancarotta fraudolenta** richiede il dolo generico ovvero il dolo specifico quando ha il fine di danneggiare i creditori o ottenere un ingiusto profitto;

la **bancarotta semplice** può derivare da dolo ma anche da colpa





Bancarotta Semplice Documentale	Bancarotta fraudolenta documentale generica	Bancarotta fraudolenta documentale specifica
Art. 217 comma 2 I.fall. (art. 323 C.C.I - D.lgs. 136/2024)	Art. 216 comma 1 n.2 I.fall. (art. 322 C.C.I.- D.lgs. 136/2024)	Art. 216 comma 1 n.2 I. fall. (art. 322 C.C.I. - D.lgs. 136/2024)
Omissione o irregolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie	Tenuta della contabilità in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari	Sottrazione, distruzione, falsificazione della contabilità con l'intento di arrecare danno ai creditori o ottenere un profitto
Solo scritture contabili obbligatorie	Qualsiasi documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale	Qualsiasi documentazione utile alla ricostruzione patrimoniale
Dolo generico e anche colpa (non rileva la possibilità di ricostruire...)	Dolo generico (consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione)	Dolo specifico (intento di recare danno o trarre profitto)
reato di pericolo presunto	reato di evento (?)	reato di mera condotta

Indici di fraudolenza

“ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, le condotte di mancata consegna ovvero di sottrazione, di distruzione o di omessa tenuta dall’inizio della documentazione contabile, sono tra loro **equivalenti**” (sez. V, n.47923/2914)

E' **ammissibile la contestazione alternativa** dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione...” (sez. V, n. 8902/2021)

Gli **indici di fraudolenza della condotta** sono elementi fattuali esterni (tempi e modalità della condotta, etc.) che consentono di distinguere la **bancarotta fraudolenta** dalla **bancarotta semplice**.

Cass. Pen., sez. V, n. 34025/2021

“**circostanze di fatto ulteriori**, in grado di illuminare la ratio dei menzionati eventi alla luce della finalità di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare pregiudizio ai creditori, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale specifica; della consapevolezza che l'irregolare tenuta della documentazione contabile è in grado di arrecare pregiudizio alle ragioni del ceto creditorio, nel caso della bancarotta fraudolenta documentale generica”

Soggetti responsabili

Imprenditore, ma
anche amministratori,
direttori generali,
sindaci, liquidatori.
Anche amministratore
di fatto

Delega di funzioni:

L'imprenditore può delegare la gestione contabile, ma deve **vigilare**.

Importante, per la detenzione della scritture, provarne la consegna

Responsabilità e obblighi:

Controllare il delegato per evitare responsabilità penale.

L'Art. 223 l.fall. (art. 329 C.C.I. - D.lgs. 136/2024)

punisce i fatti di **bancarotta fraudolenta c.d. impropria**, in quanto posta in essere da persone diverse dall'imprenditore, vale a dire amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società dichiarate fallite.

L'amministratore rimane responsabile della veridicità dei dati

La delega non può includere l'elaborazione degli assetti organizzativi previsti dal Codice della crisi d'impresa

Imprenditore: esente da responsabilità?

Cass. pen., Sez. V, 03/10/2024, n. 40752

Nella fattispecie della bancarotta semplice, è riscontrabile la colpa dell'imprenditore anche quando egli abbia affidato a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda la tenuta delle scritture e dei libri contabili, poiché su di lui grava un duplice onere, come porre in essere un'oculata scelta del professionista incaricato con connessa eventuale **culpa in eligendo**, e conseguentemente, controllarne l'operato.

Cass. pen., Sez. V, 15/02/2022, n. 13423

In tema di bancarotta fraudolenta documentale l'imprenditore e - nel caso di bancarotta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), **dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità.**

nell'ipotesi di fatti di bancarotta fraudolenta documentale, e con riferimento alla partecipazione dell'**extraneus** nel reato proprio dell'amministratore di società, il soggetto esterno alla struttura sociale concorre ex **art. 110 c.p.** allorchè, in modo consapevole, ponga in essere una condotta che eserciti una influenza causale sulla sottrazione, distruzione o falsificazione della contabilità.

Bancarotta fraudolenta documentale e bilancio

La bancarotta documentale non ha ad oggetto il bilancio

Cass.pen., Sez. V, n. 34811/2024

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'**esistenza di bilanci depositati** presso il registro delle imprese e di registri fiscali **è sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti**

in relazione a tale delitto sussiste dapprima la necessità di dimostrare l'effettiva sussistenza in azienda di una contabilità e poi la concreta consapevolezza di impedire la ricostruzione del movimento di affari

Cass.pen., Sez. V, n. 37077/2022

L'**assoluzione dal delitto di bancarotta fraudolenta impropria**, di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall., **nella fattispecie di falso in bilancio seguito da fallimento, non interferisce sulla decisione in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta propria documentale**, stante la diversità dei rispettivi oggetti, potendo, quello di bancarotta documentale propria, concernere ipotesi di falsificazione di libri o di altre scritture contabili e **non di bilanci**, costituenti invece l'oggetto materiale del delitto di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1 legge fall.

se i bilanci sono depositati, si presume l'esistenza delle scritture contabili

se il bilancio è falso non significa che lo siano certamente anche le scritture contabili

bilancio falso e scritture false possono integrare due reati concorrenti, anche per la disciplina fallimentare

Scritture contabili e fisco

Art. 10 D.lgs. 74/2000

Occultamento o distruzione di documenti contabili

Condotta: Commissiva.. La **distruzione** implica l'eliminazione fisica dei documenti, mentre l'**occultamento** si riferisce al loro nascondimento o alla mancata esibizione agli organi verificatori. **La mancata tenuta è un illecito amministrativo**

Oggetto materiale: documenti o scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione **a fini fiscali** (ad es. la fattura)

Elemento soggettivo: È richiesto il **dolo specifico**, ossia l'intenzione di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi l'evasione.

Evento: La condotta deve rendere **impossibile la ricostruzione dei redditi** o del **volume d'affari dell'impresa**.

non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall., atteso che le corrispondenti norme incriminatrici **non regolano la stessa materia**, ex art. 15 cod.pen..

Cass. pen., Sez. III, 14/02/2024, n. 24255

Confronto tra fattispecie

Art. 10 D.lgs 74/2000

Soggetto agente: chiunque

Condotta: occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i **documenti di cui è obbligatoria la conservazione**

Finalità: **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**

Quando un soggetto commette un fatto che integra sia il reato tributario di cui all'**art. 10 del D.lgs. 74/2000** sia la **bancarotta semplice documentale o l'omesso deposito delle scritture fiscali obbligatorie**, avendo cioè sia l'intenzione di evadere le imposte (dolo specifico) sia l'intenzione di tenere la contabilità in modo irregolare o incompleto ovvero di omettere il deposito delle scritture contabili fiscali obbligatorie (dolo generico o colpa), non ci sarebbe violazione del principio del **ne bis in idem**

Art. 216 comma 1 n. 2 l. fall. (322 D.lgs. 136 /2024)

Soggetto agente: **imprenditore fallito** (o ipotesi ex art. 223 l.fall.)

Condotta: sottrae, distrugge o falsifica **i libri o le altre scritture contabili**

Finalità: non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio/ recare pregiudizio ai creditori

Art. 217 comma 2 l. fall.(D.lgs. 136 /2024)

Soggetto agente: **imprenditore fallito**

Condotta: occulta o distrugge in tutto o in parte i libri o le altre le scritture contabili prescritte dalla legge

Finalità: **non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari**

Concorso di fattispecie

Non è configurabile un rapporto di specialità tra il delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, e quello di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2), L. fall., atteso che **le corrispondenti norme incriminatrici non regolano la "stessa materia"** ex art. 15 cod. pen., richiedendo quella penal-tributaria l'**impossibilità di accertare il risultato economico delle sole operazioni connesse alla documentazione occultata o distrutta**, ed invece quella fallimentare - oltretutto caratterizzata dalla specifica volontà dell'agente di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recar pregiudizio ai creditori - la determinazione di un evento da cui discende **la lesione degli interessi di questi ultimi, da valutarsi in rapporto all'intero corredo documentale**, indipendentemente dall'obbligo normativo della relativa tenuta, di guisa che acquisisce rilievo anche la sottrazione di scritture meramente facoltative
(**Sez. 3, n. 18297 del 24/02/2017; Sez. 5, n. 16360 del 01/03/2011**)

Grazie per l'attenzione!